



**Emiliambiente Spa**  
**Via Gramsci 1/b**  
**Fidenza (PR)**

Elenco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**SERVIZIO DI ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, AI SENSI DEL D.LGS 31/2001 E S.M.I" –  
CIG 7080042B7A**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede di Emiliambiente S.p.A., si sono riuniti i signori:

a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di EMILIAMBIENTE S.p.A. con sede in Fidenza (Pr) via Gramsci 1/b, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA 02504010345, che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_ munito dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_ e che di seguito nel presente atto viene denominata semplicemente «stazione appaltante»;

b) - \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ di cui infra il quale interviene nel presente atto in rappresentanza di \_\_\_\_\_ di seguito nel presente atto per brevità denominata "appaltatore".

**PREMESSO**

- a) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente Spa in data 11.05.2017 è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto **Servizio di analisi acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs 31/2001 e s.m.i"** – a firma dei progettisti di Emiliambiente Geometri Marco Vassena e Andrea Chiari per l'importo complessivo a base di gara (calcolato ai sensi e per gli affetti dell'art. 35 comma 4 D.lgs 50/2016 sulla base di un appalto della durata di presunti mesi 24 con opzione, ad insindacabile giudizio della committente, di rinnovo per un ulteriore presunto periodo di ulteriori mesi 12)
- b) che a seguito di procedura negoziata senza bando ex art. 36, comma 2, lett. b) del codice di procedura, ai sensi art. 95 comma 4 D.lgs 50/2016, col criterio del minor prezzo, il servizio di appalto in oggetto è stato affidato in via definitiva con delibera dell'Organo Amministrativo in data \_\_\_\_\_, recante aggiudicazione definitiva dell'appalto divenuta efficace -ai sensi art. 32 comma 7 D.lgs. 50/2016 - dal \_\_\_\_\_ al sunnominato appaltatore, avendo il medesimo ottenuto il miglior punteggio di gara in ragione del ribasso percentuale pari al \_\_\_\_% offerto sull'importo a base di gara;
- c) che tra le parti concordemente si dà atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio oggetto del presente atto;
- d) che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli



impedimenti all'assunzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 83 D.lgs n. 159 del 6 Settembre 2011 in base alle comunicazioni antimafia di cui all'articolo 87 del D.lgs n. 159/2011, acquisite d'ufficio;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1) Premessa**

La premessa narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2) Oggetto della convenzione**

Emiliambiente, come sopra rappresentata, affida e commette all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui alla presente convenzione e sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti facenti parte del progetto approvato con la delibera citata in premessa nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

In particolare, costituiscono parte integrante della convenzione, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- la polizza di garanzia di cui all'art.6 del CSA.

E' altresì parte integrante della convenzione, anch'esso acquisito agli atti di Emiliambiente in fase di espletamento della gara d'appalto:

- l'offerta economica presentata in sede di gara e contenuta nel plico OFFERTA ECONOMICA;

I suelencati documenti, depositati agli atti di Emiliambiente, sottoscritti dall'appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante della convenzione, anche se non materialmente ad essa allegati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, quanto sopra ritenuto che, in difetto, l'appaltatore dovrà soggiacere ai danni ed alle spese che dovessero in qualsiasi modo derivare all'Amministrazione appaltante o a chiunque altro interessato;

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **7080042B7A**

#### **Art. 3) corrispettivo, durata stimata, opzione rinnovo**

Il corrispettivo dovuto dall'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento della convenzione è previsto in € \_\_\_\_\_ (al netto del ribasso offerto in sede di gara sull'elenco prezzi) oltre IVA riferito ad un periodo stimato di 730 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ e comunque fino all'esaurimento del suddetto importo contrattuale.

L'Aggiudicatario prende atto che in caso di modificazioni legislative e giurisprudenziali e scelte societarie che modifichino la ragione sociale, e/o la composizione azionaria della stazione appaltante si procederà a subentro automatico e successione ex lege nelle posizioni attive e passive facenti capo a Emiliambiente spa in virtù della convenzione conseguente alla presente procedura di gara.



**Opzione rinnovo:** Emiliambiente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo della convenzione alle medesime condizioni per un ulteriore periodo stimato di giorni 365 e per l'importo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA sino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui all'aggiudicazione definitiva, (incluso il primo periodo contrattuale di 730 giorni), di euro \_\_\_\_\_.

**Quinto d'obbligo:** E' possibile l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del prezzo di contratto e in ogni caso entro il limite dell'importo complessivo contrattuale di Euro 150.000,00 (pari all'importo complessivo a base di gara di cui al punto 3 della lettera invito/disciplinare).

#### **Art. 4) Domicilio appaltatore**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Regolamento recante il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'impresa appaltatrice dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale.

1. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico su/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i (anche se non via esclusiva) di cui l'appaltatrice, con specifica comunicazione agli atti di Emiliambiente, ha comunicato gli estremi e le persone autorizzate ad operare su di essi ovvero, in caso di successiva variazione, su altro conto bancario o postale da comunicarsi alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce il servizio personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma della convenzione. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Art. 5 Disciplina contrattuale**

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni della presente convenzione e suoi allegati i cui contenuti si intendono integralmente di seguito trascritti anche se non materialmente integralmente riportati.

#### **Articolo 6. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. si prende atto che in relazione alla presente convenzione non risultano sussistere gli obblighi di acquisizione della documentazione antimafia ai sensi del disposto dell'articolo 83 comma 3 del d.LGS 159/2011
2. L'appaltatore dichiara, in proprio/a nome delle imprese riunite in ATI che rappresenta, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Articolo 7) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante ..... **in data** ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... per l'importo di euro ..... pari al ..... per cento dell'importo della presente vale a dire euro .....
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente convenzione.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
6. Nel caso in cui la stazione appaltante ad esaurimento dell'importo contrattuale, a suo insindacabile giudizio, eserciti l'opzione del rinnovo la garanzia anzidetta dovrà essere opportunamente rinnovata.

**Articolo 8 . Obblighi assicurativi.**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

**Articolo 9. Richiamo alle norme legislative e regolamentari e/o specifici impegni derivanti da Protocolli per contrastare il fenomeno dell'irregolarità e favorire l'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ancora in vigore) e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia della convenzione in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

**Articolo 10. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese della presente, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del/i certificato di regolare esecuzione/collaudato.
3. Ai fini fiscali le parti danno atto che la presente convenzione, redatta in modalità elettronica in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 in quanto le relative disposizioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. A



seguito della sottoscrizione della presente, una copia cartacea della stessa è acquisita agli atti di EMILIAMBIENTE; l'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione dei contrassegni telematici sulla medesima copia cartacea dell'atto e relativi allegati conservata agli atti di EmiliAmbiente S.p.A.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

#### **Art. 11. Trattamento dati personali.**

L'appaltatore dà atto di essere stato informato che il trattamento dei propri dati personali verrà svolto nell'ambito della banca dati di cui EMILIAMBIENTE S.p.A. è titolare e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e che il trattamento dei dati è effettuato ai fini connessi all'esecuzione della presente convenzione.

L'appaltatore acconsente che i propri dati possano essere comunicati o diffusi a terzi esclusivamente per adempimenti inerenti la presente convenzione e dà atto di essere stato informato che, per detti dati, v'è la facoltà, per la persona fisica o giuridica cui gli stessi attengono, di esercitare i diritti previsti all'art. 7 della D.Lgs. n. 196/2003 facendo riferimento ad EMILIAMBIENTE S.p.A. medesima in persona del Responsabile del trattamento.

#### **Art.12 Modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/01**

"EMILIAMBIENTE SPA nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/01 e nel Codice Etico ad esso allegato, (<http://www.emiliambiente.it/webpage.php?idpage=188>). La controparte dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello Parte Generale e nel Codice Etico adottato da EMILIAMBIENTE SPA, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell'attività oggetto della presente. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte della controparte contrattuale potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a EMILIAMBIENTE SPA".

Letto, confermato e sottoscritto:

per l'Azienda Appaltante

**Emiliambiente S.p.a.**

Il Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_)

per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_)

Si approvano specificamente ai sensi art. 1341, comma 2, c.c. le disposizioni della presente convenzione di cui agli artt.: 3 (corrispettivo, durata, opzione rinnovo, quinto d'obbligo), 4 (disciplina contrattuale: con specifico riferimento alle **penali** ivi previste e alle disposizioni riguardanti il **recesso/risoluzione** e alle **controversie**), 10 (**spese di contratto** ecc.)



Letto, confermato e sottoscritto:

per l'Azienda Appaltante

**Emiliambiente S.p.a.**

Il Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_)

per l'Appaltatore

\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_)

**Si dà atto che l'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia cartacea dell'atto e relativi allegati conservata agli atti di EmiliAmbiente S.p.A.**